

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5846

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARRUS, COLONI, ZARRO, MONACI, ORSINI GIANFRANCO, D'ANGELO, RUSSO VINCENZO, RUSSO FERDINANDO, D'ACQUISTO, PISANU, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARTESE, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BIANCHI, BIANCHINI, BONSIGNORE, BORTOLAMI, BRUNETTO, CAFARELLI, CAROLI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, CILIBERTI, CIMMINO, CIOCCI CARLO ALBERTO, CORSI, FARACE, FERRARI BRUNO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, MANCINI VINCENZO, MARTUSCELLI, MATULLI, MELELEO, MENSORIO, MENSURATI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PORTATADINO, ROCELLI, ROJCH, ROSINI, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TASSONE, URSO, VAIRO, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZOPPI

Presentata il 17 luglio 1991

Rifinanziamento degli interventi recati dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente « Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno »

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di integrare, limitatamente ai soli anni 1992 e 1993, la dotazione finanziaria recata dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nei limiti delle residue risorse esistenti sull'accantonamento all'uopo appostato nel fondo speciale di conto capitale della legge finanziaria per il 1991.

Secondo quanto fu generalmente convenuto in occasione della discussione della legge finanziaria per il 1991, il rifi-

nanziamento della legge n. 64 del 1986 si rende indispensabile a fronte dell'entità degli impegni che hanno ormai prenotato l'intero ammontare delle disponibilità finanziarie esistenti per l'intervento straordinario ed in considerazione delle molte iniziative che possono e, a nostro avviso, debbono essere ancora prese secondo le possibilità offerte dalla legge n. 64 del 1986.

Il dibattito sull'opportunità di proseguire ancora nell'intervento straordinario è tuttora in corso ed ha certamente biso-

gno di ulteriori approfondimenti e verifiche, né questa proposta di legge intende intervenire nel merito, poiché lascia impregiudicato il termine di scadenza dell'intervento previsto dalla legge, al 31 dicembre 1993.

Non si può tuttavia tacere sul contributo in termini di crescita economica e sociale, del tutto evidente in molte zone del tradizionale Mezzogiorno, e tale da aver provocato il noto contenzioso esistente con la Comunità europea, che ha recato l'intervento straordinario in 40 anni di esperienza. Molto avrebbe potuto essere fatto meglio, ma non poco è stato fatto, come del resto dimostra l'ultimo rapporto SVIMEZ che documenta come nell'ultimo anno la crescita dell'economia sia stata nel Mezzogiorno superiore rispetto al resto del Paese.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce l'integrazione delle risorse finanziarie della legge n. 64 del 1986 nella

misura di lire 2.076 miliardi per l'anno 1992 e di lire 1.382 miliardi per il 1993, nei limiti delle disponibilità residue esistenti nell'apposito accantonamento di fondo speciale di conto capitale della finanziaria per il 1991 (al netto cioè di quanto è già stato utilizzato o prenotato dai provvedimenti per gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno per il 1993). Limita anche la finalizzazione delle risorse aggiuntive agli incentivi per le iniziative industriali e, in ugual misura, ai progetti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture territoriali da realizzarsi con l'agile e sperimentata procedura degli accordi di programma.

Con l'articolo 2 si delega il Governo ad emanare un nuovo testo unico delle leggi sull'intervento per il Mezzogiorno che sostituisca quello vigente, risalente al 1978, e reso ormai obsoleto dalla normativa successiva, ed in particolare dalla stessa legge n. 64 del 1986.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La complessiva dotazione finanziaria recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, è integrata di lire 2.076 miliardi per l'anno 1992 e di lire 1.382 miliardi per l'anno 1993.

2. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 sono utilizzate nella misura del 50 per cento per le finalità di cui all'articolo 9, commi 4, 5 e 6, e agli articoli 10, 11 e 12 della citata legge n. 64 del 1986, e, nella misura del restante 50 per cento, per progetti finalizzati al potenziamento delle infrastrutture territoriali da realizzarsi con accordi di programma, secondo le procedure previste dall'articolo 7 della medesima legge.

3. Alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge n. 64 del 1986, si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito di cui al comma 11 del medesimo articolo, sulla base di apposite convenzioni.

4. Agli oneri recati dal comma 1 della presente legge si provvede a valere sulle proiezioni per il 1992 e il 1993 dell'apposito accantonamento disposto nel fondo speciale di conto capitale recato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991).

ART. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

2. Il testo unico di cui al comma 1, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, su delega di quest'ultimo, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del lavoro e della previdenza sociale.